

- impiegati di commercio:
 - impiegato generico fr. 19.85
 - impiegato operativo fr. 21.45
 - impiegato responsabile fr. 24.40

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro nazionale dell'industria metalmeccanica ed elettrica. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Validità

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature. Il contratto ha una validità di 3 anni.

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli

(del 13 febbraio 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2018 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO tra gli impiegati di commercio attivi nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 14 dicembre 2018 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli;

considerata la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 101/2018 di martedì 18 dicembre 2018 del contratto normale di lavoro per il settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;

- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli entra immediatamente in vigore e scade il 31 dicembre 2021.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 13 febbraio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

**Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio
nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e
motocicli**

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:

– impiegato generico	fr. 19.85
– impiegato operativo	fr. 21.45
– impiegato responsabile	fr. 24.40

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Validità

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli. Il contratto ha una validità di 3 anni.